SULLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE DEL 12 LUGLIO 1865 RAPPORTO...

Camera di commercio

CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

SULLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DEL 12. LUGLIO 1865.

RAPPORTO

della Commissione nominata nell' Adunanza

del 20. Luglio 1865.

AREZZO
TIP. DI TOMMASO SGRICCI
—
1865.

CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

SULLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DEL 12. LUGLIO 1865.

RAPPORTO

della Commissione nominata nell' Adunanza

del 20. Luglio 1865.

AREZZO

TIP. DI TOMMASO SGRICCI

1865.

CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO

ADUNANZA DEL 26. *LUGLIO* 1865.

Presidenza del Sig. ANTONIO MANCINI

A ore 4 pomeridiane presenti i Sigg. Lorenzo Pigli, Donato Perticucci, Lisandro Giannetti, Pietro Reboa, David Del-Buóno, Benvenuto Giunti, Donato Dal-Piaz, e Francesco Maranca specialmente invitato, il Sig. Presidente dichiarava aperta l' Adunanza:

Viene quindi letto ed approvato il verbale dell' Adunanza precedente nella quale fu dato incarico ai Sigg. David Del-Buono, Donato Dal-Piaz, e Francesco Maranca di esaminare la Circolare del Ministero delle Finanze del 12. Luglio 1865. per poi riferire alla Camera se giusta, attuabile ed innocua al commercio poteva ritenersi, nonostante i dubbj che sorgevano a prima vista.

Richiesti dal Sig. Presidente i tre incaricati hanno presentato il loro rapporto di cui è stata data lettura ai Sigg. Adunati.

E i Sigg. Adunati adottando in tutte le sue parti il rapporto della Commissione, sulla proposta del Sig. Presidente deliberano ad unanimità di voti di parteciparlo a stampa alle altre Camere del Regno, e di inviarne una copia al Ministero delle Finanze facendo voti perchè con provvedimenti diversi da quelli adottati nella Circolare del 12. Luglio sia tutelata la finanza dello Stato senza compromettere la privata proprietà e la tranquillità del commercio.

Dopo di che l' Adunanza si è sciolta ec.

ANTONIO MANCINI *Presid.*
G. BECHERELLI *Segret.*

Illustrissimi Signori

PRESIDENTE E CONSIGLIERI

della Camera di Commercio di Arezzo

Nell' ultima adunanza del 20. Luglio corrente le SS. LL. apprezzando subito l' allarme gravissimo che avrebbe suscitato nella classe commerciante la Circolare del Ministero delle Finanze del 12. Luglio di N.° 184, e le funeste conseguenze cui darebbe luogo la sua rigorosa esecuzione, incaricarono i sottoscritti di prenderla in maturo esame per riferire poi alla Camera se le prime impressioni erano, o nò lontane dal vero; — se le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero erano intrinsecamente giuste, legalmente eseguibili: —

E i sottoscritti si sono sempre più dovuti persuadere che le prime impressioni, i primi timori potevano peccare per difetto, per eccesso non certo: — che la Circolare del 12. Luglio come è contraria all' equità, e alle Leggi dello Stato, così è feconda di gravissimi disturbi, e di irreparabili danni. —

La Circolare contiene due disposizioni applicabili in due diversi periodi di tempo « 1.° » la visita delle Taberne fino all' ultimo del prossimo venturo Agosto, ed il sequestro tanto di quei tessuti che fossero muniti di bolli dei cessati Governi *riconosciuti* falsi, quanto degli altri tessuti che sebbene muniti di bolli abrogati genuini fossero di fabbricazione posteriore al 1860. « 2.° » la presunzione assoluta — juris et de jure — a datare dal primo Settembre, che le merci non aventi il *nuovo bollo* sieno state introdotte nello Stato senza pagamento di dazio, e però soggette alle penali determinate dalla Legge. —

Nella Provincia Toscana passata a far parte, senza frazionamento di sorta, del Regno Italiano, non è possibile il reperimento di merci munite di bolli abrogati genuini toscani ed insieme di fabbri-

cazione posteriore al 1860. Questo caso è possibile solo negli antichi possessi del Pontefice, e dell' Austria, in Italia; e, checchessia della sua pratica attuabilità, la prima disposizione si presenta per noi pienamente conforme a giustizia, favorevole all' interesse generale dello Stato, e allo interesse privato dei commercianti in quanto promette una rigorosa vigilanza sui FALSI *bolli*. La repressione del contrabbando è incremento potente della Finanza del Regno come dell' industria dei cittadini. — L' onestà non è solo il fondamento del *credito* individuale, ma ancora l' atmosfera indispensabile per la vita del commercio in generale. — Le frodi sulle tasse d' importazione depauperano il tesoro pubblico nel tempo stesso che creano una disastrosa concorrenza al commercio leale. —

La Commissione và convinta, ed' è superba di poter assicurare che merci di contrabbando introdotte, non si trovano nella nostra Provincia, e però senza timore di danno, o di vergogna per alcuno, fa plauso alla prima disposizione colla quale il Ministero delle Finanze annunzia la visita delle Taberne per procedere al sequestro dei tessuti muniti di bolli dei cessati Governi riconosciuti *falsi*. —

Ma plaudire non può alla disposizione seconda, che a datare dal primo Settembre ritiene *a priori* la frodata gabella per i tessuti aventi a quell' epoca i bolli dei cessati Governi. —

Tal disposizione procede sul supposto di fatto che al cominciare del Settembre 1865. non possano trovarsi rimanenze di merci legittimamente sdoganate prima dell' epoca in cui fu reso uniforme in tutto il Regno il contrassegno doganale. —

Sembra ai sottoscritti poco conveniente di procedere, come la Circolare minaccia, a gravi misure sù di un mero calcolo di probabilità sempre fallace, fallacissimo poi quando non si ha riguardo alle peculiari circostanze del fatto e delle persone. — Presumere la frode senza provarla, applicare una pena senza la certezza del delitto, interdire al *presunto reo* la giustificazione della innocenza, è sconvolgere i principj universali dell' equità e della giustizia, le regole positive nelle nostre Leggi sancite. — Adottare tale presunzione senza riguardo, senza distinzione di località, e di persone, sarebbe la più grave violazione della civile libertà, la più enorme lesione possibile dei diritti privati.

La presunzione della Circolare del 12. Luglio è contraria alla giustizia, ed alla ragione, qualunque sia la classe di commercianti cui vuolsi applicare, grossieri o dettaglianti. — I delitti e le trasgressioni sono in quanto si *provano*, legalmente parlando: la *pena* si applica quando la violazione della Legge è *certa:* — e ciò sempre senza distinzione di Leggi e di ordine di Cittadini — tanto per il commerciante all' ingrosso quanto per il commerciante al minuto — Pur nonostante se quella presunzione è ingiusta, irrazionale e fallace per il commerciante grossiere, lo è poi in grado superlativo per il commerciante di dettaglio. —

Il commerciante grossiere che ha bisogno di mantener sempre la giusta proporzione fra il capitale *circolante* e il capitale *fisso*, che per i nuovi elementi, le nuove forze dell' industria moderna, trova il suo principale guadagno nella continuità della produzione, che non può spendere tutte le cure possibili per la conservazione della merce, risente minor danno nella vendita a *prezzo vile* che nella ritenzione, e pericolosa custodia della infruttifera mercanzia. Il commerciante all' ingrosso in un dato periodo può inoltre sgomberare con poco sacrifizio i suoi magazzini dalle merci che la volubile moda ha depreziate, e si avvantaggia anzi relativamente colla celerità della vendita. —

Tutt' all' opposto il commerciante di dettaglio non avendo capitale fisso infruttifero, macchine e materie prime che nulla rendono se la riproduzione si stagna, trova la sua risorsa più nella vendita *giornaliera* che nello sgombro immediato della sua taberna: nella sua attività personale non nel movimento delle sue macchine; — può prevenire colle vigili cure le deteriorazioni della merce: può sperare da un giorno all' altro, non il generale ritorno all' antico gusto, ma un avventore modesto e serio, che preferisca un leggero risparmio ai brillanti colori della moda. —

Era, ed è quindi prevedibile che nella Taberna dei commercianti della Provincia Aretina, commercianti al minuto, anco dopo il primo Settembre si trovino delle antiche mercanzie aventi il bollo dei cessati Governi, e per un valore non piccolo. Anzi questo possono fin d' ora assicurare i sottoscritti, comecchè molti dei Negozi datino da lunghissimo tempo ed in Arezzo se ne trovino di quelli che aper-

ti fino dal 1740, nei 125 anni di vita che contano naturalmente han cumulate una quantità di antiche mercanzie proscritte dalla moda e che per la moderna Circolare andrebbero soggette a sequestro ! ! —

Non è esagerato in conseguenza il ritenere che la presunzione della frode nelle merci bollate coll' antico bollo, fallace per i commercianti grossieri, è fallacissima ed assurda per i commercianti al dettaglio.

E l' assurdo porta a conseguenze fatali avvegnachè sia nella Legge d' ordine che il male non possa mai essere generatore del bene.

La presunzione del frodo tale quale viene posta nella Circolare del 12. Luglio, non ammette prova in contrario, e la Circolare si risolve in sostanza in uno spoglio del commerciante. — Dopo il primo di Settembre il commerciante che ritiene antiche merci, per sottrarsi al danno e alla vergogna del sequestro non ha altro rimedio che soggettare la sua mercanzia al nuovo *bollo* pagando le relative penali. — E siccome il prezzo ne è assai diminuito per la loro antichità, le tasse e penali da pagarsi al Governo agguaglierebbero se non supererebbero il loro valore, per cui meglio varrebbe abbruciarle, o depositarle addirittura nei magazzini dello Stato rifiutandone la proprietà ! —

Nè a tale inconveniente si rimedierebbe coll' ammettere l' apposizione del nuovo bollo agli antichi tessuti previo il pagamento del semplice diritto. — Lo spoglio verrebbe ridotto a proporzioni minori, ma rimarrebbe sempre uno spoglio condannato dalle Leggi positive come dalla giustizia assoluta. — Il commerciante pagherebbe contro ogni ragione una doppia tassa allo Stato; e lo Stato invece di sopportare, come deve, le spese necessarie per garantirsi dalle frodi, farebbe delle sue precauzioni un mezzo di locupletazione, una sorgente di ricchezza ! —

Contradizione singolare ma non sola della Circolare del 12. Luglio! conciossiachè ritenendo a *priori* la frode dopo il primo Settembre si venga in conclusione a dire che il bollo riscontrato genuino nell' ultima ora pomeridiana del 31. Agosto non lo è più nella prima ora antimeridiana del primo Settembre: che l' onesto commerciante d' ieri, è divenuto contrabbandiere oggi – nel lasso fugace di un minuto secondo – comunque non abbia mutato nè di propositi nè di condotta ! —

Queste gravi e fatali conseguenze basterebbero per se sole a consigliare l'adozione di diverse misure. — Null'ostante si aggiunge anco il dubbio della costituzionalità, della legale eseguibilità della Circolare del 12. Luglio. —

In Toscana dopo la Notificazione del 21. Luglio 1788. colla quale allo sgabellamento delle pannine e tessuti forestieri a stima fu sostituito lo sgabellamento a peso lordo, e vennero assoggettati al bollo, si ebbe una serie di Leggi che in vario modo mirarono ad assicurare lo Stato dalle frodi: — si cambiarono le impronte: dal bollo piano si passò al bollo concavo: dalle armi alle lettere, dallo spago alla lamina metallica — ma non si pensò nemmeno una volta a ritenere come non sgabellate le merci aventi il contrassegno abrogato ed a sottoporle all'apposizione del bollo nuovo. — Anco quando sotto il Ministero Bastogi le merci forestiere esentate prima dal bollo nel 1862. si assoggettarono poi nel 1863. alla marcazione, non fu cambiato di sistema, e il bollo antico venne riconosciuto, come sempre, valido, e i pubblici ufficiali si ricusarono alla opposizione del bollo nuovo alle merci aventi qualcuno degli antichi bolli, e i più antichi bolli non dettero luogo ad osservazione di sorta neppure quando nel Maggio testè perduto gl'impiegati doganali si portarono a visitare i negozi della Città. —

Ora se per leggi organiche dello Stato gli antichi bolli bastano per assicurare la merce al negoziante, non può costituzionalmente una Circolare del Ministero abrogare l'effetto di quelle leggi: — il potere esecutivo si cambierebbe in potere legislativo. —

E v'ha di più — La Circolare del 12. Luglio presumendo il dolo *la frode*, la trasgressione: non lasciando al commerciante alcun mezzo per tutelare la sua proprietà, e l'onor suo, viola quei principj di Diritto Comune che sono Diritto Positivo per noi, e riesce anco per questo lato incostituzionale. —

I sottoscritti sono di sicuro parere che nessun Tribunale della Toscana applicherebbe mai la Circolare del 12. Luglio: che meno la prova piena ed intera della *falsità* del bollo antico qualunque Tribunale Toscano restituirebbe la merce sequestrata. — Ma questa sicurezza non basta per tutelare i diritti del privato commerciante: questa assicurazione che partisse dalla Camera di Commercio non

neutralizzerebbe l' allarme che giustamente suscita la Circolare del Ministero. L' assoluzione del Tribunale, l' ordine della restituzione della merce sequestrata, ed anco la condanna, se possibile, del Reale Governo alla refusione dei danni per l' indebito sequestro, non toglierebbe il discredito del negoziante, la cattiva impressione che lascia sempre un giudizio criminale dove disgraziatamente l' opinione pubblica, anco in caso di assoluzione, si ostina sempre a ravvisare un reo tanto fortunato da potere illaqueare la punitrice giustizia.

I sottoscritti credono in conseguenza esser dovere della Camera di Commercio di assumere la tutela degli interessi minacciati dei negozianti della Provincia; di sottoporre al Ministero queste considerazioni che credono solide, e decisive per quanto disordinatamente secondo che l' urgenza costringeva, dettate: — d' invocare un diverso provvedimento che tuteli la Finanza dello Stato senza violare i diritti dei privati: senza confondere l' innocente col reo, l' onesto col delinquente: provvedimento che si offre semplice, e sicuro col sottoporre al nuovo bollo le merci aventi antico bollo genuino, e coll' applicare in tutto il suo rigore la legge per le merci munite di bolli falsi. —

Operando in questo modo il Ministero seguirà la via del giusto senza pericolo di coprire col bollo nazionale merci introdotte di contrabbando, applicherà una volta di più una regola costantemente osservata nei tempi passati non per *indulgenza*, come la Circolare accenna, ma per rigorosa giustizia. —

E ciò richiedendo dal Ministero le SS. LL. compiranno il debito proprio, ed una volta di più si renderanno benemerite del commercio di questa Provincia. —

DAVID DEL-BUONO
D. DAL-PIAZ
FRANCESCO MARANCA